



SVILUPPUMBRIA
SOCIETA' REGIONALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA

Prot. n. 9644 del 31/10/2018

OGGETTO: AVVISO PER PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PORTALE WEB DELLA REGIONE UMBRIA PER IL TURISMO CIG: 762382101E. CUP I95J18000120009 – REVOCA IN AUTOTUTELA DEGLI ATTI DI GARA E DI TUTTI GLI ATTI COLLEGATI

Il Direttore Generale Dott. Mauro Agostini, in qualità di stazione appaltante, sentito il RUP dott.ssa Chiara Dall’Aglia, coordinatore Area Promozione Integrata e Turismo,

PREMESSO QUANTO DI SEGUITO:

- in data 18/09/2018 è stata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento interno di Sviluppumbria SpA, una procedura negoziata per la selezione di un operatore economico per l’affidamento del servizio di REDAZIONE DEL PORTALE WEB DELLA REGIONE UMBRIA PER IL TURISMO CIG: 762382101E - CUP I95J18000120009, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016;
- contestualmente all’indizione, l’avviso è stato pubblicato nel sito istituzionale, sezione “Profilo del committente”;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato dall’avviso di gara per le ore 13,00 del giorno 12/10/2018; entro tale termine è pervenuta - nel rispetto delle forme e modalità previste dall’Avviso di gara – n. 1 (una) offerta, da parte dell’operatore economico uscente;
- in data 16/10/2018, oltre la data di scadenza, è pervenuta, mediante consegna con corriere privato, un’altra offerta, pur essendo stata consegnata al corriere prima dei termini di scadenza dell’avviso, come si evince dalla documentazione inviata dall’operatore economico al fine della ammissione alla procedura di gara;
- l’offerta di cui sopra, essendo pervenuta tardivamente, in applicazione rigorosa di quanto previsto dall’avviso di gara all’art. 8.1, nel rispetto del bando tipo ANAC di cui alla delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, è da considerarsi esclusa dalla procedura di gara, in quanto irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. L’avviso peraltro prevede che il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti;

DATO ATTO CHE:

- in data 17/10/2018 prot. 9073 è stata disposta la nomina della Commissione di gara;
- la prima seduta pubblica di gara, prevista nell’avviso pubblicato per il giorno giovedì 18/10/2018 alle ore 10,00 è stata posticipata in data 24/10/2018 alle ore 10,00; della stessa variazione è stata data notizia nel sito;
- il giorno 24/10/2018 la seduta di gara pubblica è stata annullata per sopraggiunti impedimenti, dandone anche pubblicazione nel sito; pertanto non si è proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;

RILEVATO CHE:

- con riferimento alle procedure semplificate c.d. "sottosoglia" di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016, l'Anac e la giurisprudenza amministrativa consolidata, cui la scrivente società intende dare continuità, hanno chiarito l'obbligatorietà del rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e concorrenza, in quanto trattasi di procedure caratterizzate dall'assenza di una vera e propria procedura di gara;
- alla luce di quanto sopra, nel caso in oggetto, la partecipazione alla procedura solo ed esclusivamente da parte dell'operatore economico uscente comporterebbe evidente violazione del principio di concorrenza;
- **VALUTATO** che la pubblicità dell'avviso solo nel sito istituzionale, seppur consentita dalla normativa di riferimento, è risultata non sufficientemente adeguata ai fini della massima apertura al mercato di riferimento, essendo pervenuta una sola offerta valida da parte dell'operatore economico uscente ed una offerta tardiva;
- **RITENUTO ALTRESI' OPPORTUNO** reindire la procedura in questione dandole maggiore pubblicità, al fine di garantire la massima partecipazione delle imprese e tutelare l'interesse della società all'individuazione del miglior contraente possibile e, pertanto, dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- **PRESO ATTO** che l'avviso in oggetto prevede all'art. 22 - RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE, che Sviluppumbria SpA si riserva il diritto di sospendere, reindire, non aggiudicare o annullare la gara motivatamente;
- **CONSIDERATO CHE** non è intervenuto alcun provvedimento di aggiudicazione e che, pertanto, rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante disporre la revoca della procedura, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile, nell'interesse pubblico, la prosecuzione della gara, come sopra evidenziato;
- **CONSIDERATO ALTRESI'** che il presente provvedimento non è lesivo dell'interesse degli operatori economici che hanno presentato offerta in quanto non è precluso agli stessi di partecipare alla procedura che verrà reindetta;
- **RITENUTO PERTANTO NECESSARIO**, in ossequio ai principi di buona amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, nonché ai sopra indicati principi di matrice comunitaria di concorrenza, trasparenza e rotazione, procedere alla revoca in autotutela della procedura in oggetto;
- **RITENUTO CHE** non è applicabile l'art. 21 quinquies, comma 1 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede l'obbligo per la P.A. di corrispondere un indennizzo a favore dei soggetti direttamente interessati, atteso che tale disposizione riguarda la revoca di provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali, pacificamente, non rientra la pubblicazione dell'avviso per la procedura negoziata, senza espletamento della stessa;
- **VERIFICATA** la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.,

tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

- di procedere alla revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. dell'avviso di gara - e di tutti gli allegati - per la procedura negoziata per la selezione di un operatore economico per l'affidamento del servizio di redazione del Portale web della Regione Umbria per il turismo CIG: 762382101E. CUP I95J18000120009, che costituiscono la lex specialis della gara indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, nonché di tutti gli atti

collegati all'avviso stesso, per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che si intendono qui integralmente riportate;

- di procedere a dare notizia dell'avvenuta revoca in autotutela mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Sviluppumbria – sezione Profilo del committente;

- di dare comunicazione della disposta revoca agli operatori economici che hanno presentato la propria offerta nell'ambito della procedura in esame;

- di disporre lo svincolo della cauzione provvisoria presentata dagli operatori concorrenti ai sensi dell'avviso in oggetto;

- di reindire la procedura, dando maggiore pubblicità all'avviso stesso mediante pubblicazione nel sito della Regione e nei quotidiani locali e nazionali on line, al fine di garantire il rispetto del principio della massima partecipazione e concorrenza alle gare;

- di rinviare a successivo atto le specifiche circa la tempistica di reindizione della gara, tenuto conto dell'entrata in vigore, nel frattempo, dell'obbligo della digitalizzazione delle procedure, ai sensi degli artt. 40, 44 e 52 del D.lgs. 50/2016.

FIRMATO

Dott. Mauro Agostini
Direttore Generale